PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio istruzione
Ufficio programmazione e organizzazione dell'istruzione
Via Gilli, 3 – 38121 Trento
T +39 0461 497235
F +39 0461 497216
pec serv.istruzione@pec.provincia.tn.it
@ uis@provincia.tn.it
web *www.provincia.tn.it*

Spettabili
Istituti scolastici di ogni ordine e grado
a carattere statale e paritari

Istituti di formazione professionale
provinciali e paritari

Circoli di coordinamento dell'infanzia
provinciali

Federazione provinciale delle scuole materne
c.a. dott.ssa Laura Sartori

Associazione ASIF
Azienda Speciale Servizi all'infanzia e famiglia
G.B. Chimelli

Associazione Coesi

e p.c. Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema

Servizio attività educative per l'infanzia

Direzione generale della provincia
Servizio per il supporto agli affari legali, il supporto alla Direzione generale e il coordinamento della promozione e valorizzazione dell'autonomia
Settore Assicurazioni

ALBO VIVOSCUOLA

LORO SEDI

S167/2026/26.8/AF-MS

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Assicurazione degli studenti - categoria B “Utenti del sistema educativo provinciale”. Indicazioni operative per l’anno scolastico 2026-2027.

Si riportano di seguito le indicazioni relative agli adempimenti di competenza delle istituzioni scolastiche ed enti destinatari della presente per la corretta presentazione delle denunce inerenti le coperture assicurative stipulate dalla Provincia autonoma di Trento.

1. POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI UTENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO

Per l’anno scolastico 2026-2027 la copertura assicurativa dei danni derivanti da infortunio subiti dagli utenti del sistema educativo provinciale è garantita da **RECLA ASSICURAZIONI SRL per conto di GENERALI ITALIA SPA** (polizza n.732553398) con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.06.2025 fino alle ore 24.00 del 30.06.2027 con possibilità di proroga di un ulteriore anno alle medesime condizioni.
La copertura assicurativa in questione è una componente del più ampio contesto contrattuale stipulato dalla Provincia per la tutela nei diversi settori e ambiti nei quali è coinvolta la responsabilità della medesima.

Anche ai fini assicurativi, l’attività svolta dagli alunni/studenti può definirsi scolastica e quindi curricolare solo nei casi di programmazione dell’attività medesima da parte dei competenti organi collegiali di ciascuna istituzione da assumere attraverso le necessarie deliberazioni. Inoltre, preme ricordare che, in base alle previsioni di legge, tale copertura assicurativa, come per la generalità dei servizi del diritto allo studio, è operativa solo fino al compimento del ventesimo anno di età dell'infortunato.

Con riferimento agli eventi dannosi da infortunio[(1)] le scuole trasmettono alla scrivente struttura (Servizio istruzione **SOLO a mezzo interoperabilità Pi.Tre o posta elettronica certificata al seguente indirizzo: serv.istruzione@pec.provincia.tn.it**) la denuncia redatta su apposito modulo e completa della documentazione richiesta secondo quanto di seguito indicato. Solo a seguito della denuncia regolarmente presentata la compagnia assicuratrice provvederà, ricorrendone le condizioni, a risarcire i danni da infortunio nonché a rimborsare le connesse prestazioni sanitarie.

Ai fini assicurativi in parola, in presenza di un infortunio, ogni scuola è tenuta ad operare nel seguente modo:

1. acquisito agli atti il Modello A/26 **(deve essere sempre trattenuto a scuola e mai inoltrato alla scrivente struttura)** e sottoscritto dall’alunno/studente infortunato (se maggiorenne) ovvero dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, che attesti la conoscenza delle norme procedurali per la denuncia di infortunio. Tale adempimento viene richiesto in quanto la scuola deve raccogliere gli elementi conoscitivi e la documentazione presente nonché per avvisare l’utenza interessata che l'inoltro della denuncia potrà avvenire entro i sei mesi successivi all'infortunio solamente se:

   a) relativamente al danno subito nella persona dell'alunno/studente (infortunio), lo stesso ha causato postumi invalidanti che siano accertati o presumibilmente accertabili nei sei mesi immediatamente successivi all'accadimento;

   b) relativamente alle spese per prestazioni sanitarie solamente, i costi sostenuti, documentati e risarcibili a termini di polizza con **l’eliminazione della franchigia;**

2. la denuncia di infortunio presentata dalle Istituzioni scolastiche e formative per poter essere considerata valida deve essere trasmessa al Servizio istruzione, **SOLO** a mezzo interoperabilità Pi.Tre o posta elettronica certificata al seguente indirizzo: serv.istruzione@pec.provincia.tn.it**,** necessariamente entro il termine di 6 mesi dalla data dell’evento dannoso, completa della documentazione di seguito indicata:

a) modello di denuncia infortunio (modello B/26): compilato in ogni sua parte dall'istituzione scolastica e sottoscritto dal docente con obbligo di vigilanza sull'alunno/studente infortunato, dal dirigente scolastico (in qualità di legale rappresentante dell'Istituzione) e dallo studente se maggiorenne o dal genitore/soggetto legittimato a rappresentare gli interessi del minore;

IMPORTANTE: datare e far firmare il modello B/26 allo studente se maggiorenne o al genitore o da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela solo nel momento della trasmissione al Servizio istruzione.

b) informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (modello C/26): compilato e sottoscritto dal genitore dell'alunno/studente infortunato o da altro soggetto legittimato a rappresentare gli interessi dello stesso; nel caso di alunno maggiorenne il modulo potrà essere firmato direttamente dallo stesso, salvi i casi di incapacità di legge;
c) certificato rilasciato da un medico ospedaliero-pronto soccorso, dal medico curante o da un medico specialista: tale certificazione, che legittima la denuncia di infortunio, deve attestare la effettiva ed obiettiva presenza di lesioni verificatesi durante l'attività scolastica (senza tale documento non si potrà dar corso all'apertura della pratica);
d) nonché almeno uno dei seguenti documenti:

d1) **certificato medico (ulteriore rispetto a quello della lettera c)** che attesti l'esistenza di postumi invalidanti derivanti dall'infortunio denunciato o almeno la presumibile esistenza degli stessi;

d2) modello per la richiesta di rimborso delle spese per prestazioni sanitarie conseguenti l'infortunio (modello D/26). A tale proposito si rammenta che la compagnia assicuratrice rimborsa le spese sostenute sino ad un massimo di € 5.200,00 per singolo assicurato e per singolo sinistro. Il limite di risarcimento di cui sopra è ridotto a € 3.000,00 per spese dentarie e a € 520,00 per occhiali o lenti (di cui al massimo € 155,00 per la montatura).
Devono essere allegati i relativi ticket, fatture e ricevute fiscali, debitamente quietanzati relativi alle prestazioni sanitarie sostenute a seguito dell'infortunio con annessi referti, certificati e prescrizioni mediche che ne costituiscano presupposto. Ad ogni richiesta di rimborso spese (modello D/26) dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del beneficiario ovvero del genitore se lo stesso sia minore e, per i denti, preventivi o fatture con descrizione analitica degli interventi fatti o necessari, le foto del dente o dei denti scheggiati e/o rotti;

3. successivamente alla trasmissione della denuncia, l'avente diritto, per il tramite della scuola, deve inviare tempestivamente i certificati medici sul decorso della lesione. Tale obbligo permane sino a guarigione avvenuta.

Nota:
Le denunce incomplete, anche in uno solo degli elementi di cui sopra, non potranno essere considerate adeguate ai fini del previsto risarcimento e saranno, pertanto, restituite alla scuola per le necessarie integrazioni.

Fermo restando quanto previsto al punto d2), le richieste di rimborso spese per prestazioni sanitarie a seguito di infortunio e i relativi documenti che ne attestano la sussistenza devono essere trasmesse alla scrivente struttura entro due anni dall'infortunio, pena la perdita del diritto all'indennizzo (ex art. 2952 del codice civile). Nel caso in cui le cure si protraggano oltre i due anni si rende necessario presentare richiesta di interruzione del termine di prescrizione a mezzo di comunicazione avente data certa anteriore al termine di prescrizione interruttiva. L'onere grava sull'avente diritto (sullo studente se maggiorenne ovvero sul genitore o altro soggetto legittimato a rappresentare gli interessi dello stesso, nel caso di alunni minorenni o incapaci per legge).

L'indirizzo a cui inviare la comunicazione è il seguente: **RECLA ASSICURAZIONI SRL per conto di GENERALI ITALIA SPA** solo via pec: sinistrireclaassicurazionisrl@pec.it
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni, si prega di far riferimento alla scrivente struttura contattando la sig.ra Manuela Saltori tel. 0461 497268 (orario dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.30).

Qualsiasi ulteriore richiesta di chiarimenti inerente una pratica di infortunio in essere, presentata da parte dello studente infortunato (se maggiorenne) ovvero dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, dovrà essere rivolta direttamente a **RECLA ASSICURAZIONI SRL per conto di GENERALI ITALIA SPA,** recapito telefonico 0461 824333 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 – indirizzo di posta certificata e-mail dedicato: sinistrireclaassicurazionisrl@pec.it

2. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DEL PERSONALE INSEGNANTE

In adempimento alle disposizioni di legge a carattere generale, la Provincia ha, altresì, garantito la copertura assicurativa per l'operato dei propri dipendenti (polizza RCT/O con la Compagnia assicuratrice LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. - polizza n. F2600029598-LB di data 30.06.2026). Nello specifico contesto è assicurata la responsabilità civile derivante dall'esercizio dei servizi di scuola dell'infanzia provinciale ed equiparata, istruzione provinciale di ogni ordine e grado (**non sono compresi in questo ambito i servizi di istruzione erogati dagli istituti di istruzione paritaria**) nonché formazione professionale erogati dagli istituti di formazione professionale provinciali e paritari. Nel caso di specie, sono coperti i danni derivanti da responsabilità civile causati da personale docente, insegnante e da personale incaricato della sorveglianza dei minori, ivi compresi i danni arrecati da bambini e studenti affidati.
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1917 del codice civile, la compagnia di assicurazione si assume l'onere di gestire direttamente, a mezzo della propria struttura, il rapporto con i terzi danneggiati.
A titolo collaborativo e con l'intento di fornire in unica soluzione il complesso delle informazioni necessarie per la corretta gestione dei sinistri, si allega alla presente il modello di denuncia su polizza RCT/O (modello E/26), fermo restando che la struttura provinciale di riferimento è individuata nella Direzione generale della Provincia - Servizio per il supporto agli affari legali, il supporto alla Direzione generale e il coordinamento della promozione e valorizzazione dell'autonomia – Settore Assicurazioni (nella persona della rag. Milena Tasin tel. 0461 496461).
Per l'attivazione delle previste garanzie il modulo sopra citato, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, dovrà essere inviato entro 30 giorni da quando è pervenuta una richiesta di risarcimento danni, salvo per i sinistri mortali o di particolare gravità per i quali è obbligatorio darne avviso immediato anche in assenza di richiesta di risarcimento danni a:

- **LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.**
  Servis Lercari Srl
  SIRCUS S.r.l.

  solo via pec sircus@pec.it

  Comunicazioni telefoniche 0461 1637025 nelle giornate di lunedì – mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

  Referente: dott.ssa Zandonella Sara
  e-mail: szandonella@sircus.it

e, p.c.

- Direzione generale della Provincia - Servizio per il supporto agli affari legali, il supporto alla Direzione generale e il coordinamento della promozione e valorizzazione dell'autonomia – Settore Assicurazioni

  indirizzo di posta certificata e-mail dedicato:

assicurazioni@pec.provincia.tn.it
assicurazioni@provincia.tn.it

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni, si prega di far riferimento alla Direzione generale della Provincia - Servizio per il supporto agli affari legali, il supporto alla Direzione generale e il coordinamento della promozione e valorizzazione dell'autonomia – Settore Assicurazioni, nella persona della rag. Milena Tasin tel. 0461 496461.

3. COPERTURA ASSICURATIVA INAIL

Per informazioni e chiarimenti nel merito si invita a fare riferimento alla sede INAIL di Trento - Settore infortuni al numero telefonico 0461 374211 (orario di sportello dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00).

4. COMUNICAZIONI STUDI LEGALI

In merito ad eventuali istanze che dovessero pervenire da studi legali e professionali relativamente ad infortuni occorsi presso le istituzioni scolastiche e formative, si informa che le stesse dovranno dare risconto diretto. Si allega alla presente il facsimile della lettera da utilizzare per tale comunicazione.

NOTA GENERALE:

Sul sito www.vivoscuola.it/Schede-informative/Copertura-assicurativa-per-gli-studenti verranno pubblicate successivamente la circolare aggiornata e le Polizze assicurative.
I modelli di denuncia inviati NON possono essere modificati in alcun modo *e la scuola deve rigorosamente limitarsi a compilare gli spazi previsti; inoltre* ***in alto a sinistra NON devono essere apposti timbri della scuola interessata****.*
Ogni scuola è tenuta ad informare le famiglie circa i profili di copertura assicurativa degli utenti del sistema educativo provinciale.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Sandra Cainelli -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

All.:

- modello raccolta documentazione (modello A/26);
- modello per la presentazione della denuncia infortunio alunni (modello B/26);
- informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (modello C/26);
- modello per la richiesta di rimborso spese per prestazioni sanitarie a seguito di infortunio (modello D/26);
- modello per la presentazione della denuncia sinistro RCT/O (modello E/26);
- fac simile comunicazione studi legali/professionali;
- note informative sulle modalità di rimborso;

- sintesi delle procedure per denunce infortunio all'assicurazione (solo infortunio studenti);
- F.A.Q.;
- riepilogo.

[1]**Con il termine infortunio la tecnica assicurativa ed il contratto intendono riferirsi esclusivamente ad un evento dovuto a causa fortuita accidentale ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente**.

CAUSA FORTUITA si tratta di una causa non dipendente dalla volontà dell'Assicurato – tale affermazione nasce da quanto stabilito dall'art. 1900 CC che esclude (salvo casi particolari) la risarcibilità del sinistro causato con dolo dell'assicurato, del contraente o del beneficiario. Sono normalmente coperti gli infortuni causati con colpa anche grave.

CAUSA VIOLENTA deve essere intesa come CONCENTRAZIONE TEMPORALE DELL'EVENTO che deve essere caratterizzato dalla velocità e dalla determinabilità temporale (es. incidente stradale). il requisito di violenza richiede l'esercizio di una forza, applicata sull'organismo dell'infortunato, in un momento temporalmente individuato.

CAUSA ESTERNA è necessario che l'origine prima e diretta dell'infortunio derivi dall'esterno, dall'ambiente circostante, e non dall'interno dell'organismo dell'infortunato, o comunque dall'esterno dell'organo o arto interessato dalla lesione stessa. Con tale requisito si è inteso distinguere l'infortunio dalla malattia.